



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 17/06/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 30/07/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate.

Ha quindi chiesto: il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati (commissioni finanziarie, accessorie e oneri assicurativi) in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.384,00, nonché il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che il ricorrente mediante la sottoscrizione della quietanza liberatoria ha dichiarato di rinunciare al rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle ricevute; ha eccepito la natura parzialmente *up front* delle commissioni dovute all'intermediario, come chiaramente indicato all'art. 4 punto ii del contratto e all'art. 13 delle condizioni generali; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto in via principale, di respingere il ricorso in forza della quietanza liberatoria rilasciata dal ricorrente; in via subordinata, di fatto il rigetto.



Nelle repliche, parte ricorrente ha dichiarato infondate le argomentazioni di parte avversa, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18).

Nelle controrepliche, l'intermediario resistente ha precisato che la normativa nazionale riconosce la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* e che il contratto de quo è in linea con la suddetta normativa.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 322,31 a titolo di "Abbuono spese per rata (se valorizzati in contratto): COMMISSIONI X". Sono stati inoltre abbuonati € 3.456,49 a titolo di interessi corrispettivi, a fronte degli originari € 9.143,51 previsti per l'intera durata del contratto.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'intermediario resistente, che fa perno sulla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, con cui costui avrebbe rinunciato ad ottenere, per gli eventuali oneri non goduti, somme diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. E' da ricordare che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, sono da disattendere, in quanto invalide o inefficaci, le dichiarazioni di tal genere, che non consentano di identificare chiaramente la *res litigiosa* e le reciproche concessioni, o non contengano la inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e l'esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, è stato parimente chiarito dai Collegi che le quietanze liberatorie possono essere considerate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Per queste ragioni, il Collegio ritiene che, nonostante tale dichiarazione, le pretese fatte valere dal ricorrente in questa sede possano aver corso.

Nel merito, il contratto pone a carico del ricorrente una voce di costo "Commissione mandataria" che è scomponibile, per come rappresentata in contratto, in due diverse commissioni contrattuali, comprensive di due differenti descrizioni delle singole voci di costo, l'una soggetta a restituzione secondo criterio contrattualmente determinato, l'altra secondo il metodo di restituzione applicabile alle voci *up-front* (v. infra). E' parimenti soggetta al medesimo criterio di restituzione la commissione agente, che è anch'essa da qualificare come commissione *up front*.

Come si è detto, le voci commissionali *up front* sopra individuate sono da restituire secondo quanto stabilisce la decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento. La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:

- "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale".

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riguardo alle commissioni e agli oneri oggetto di domanda è da restituire la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,65%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,80%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione agente				1.733,40	Upfront	37,80%	655,27		655,27
commissione mandataria quota recurring				852,60	Criterio contrattuale	***	322,31	322,31	0,00
commissione mandataria quota upfront				1.989,39	Upfront	37,80%	752,04		752,04
				Totale					1.407,30

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.407,30.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA